



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Principe di Sciarra e di Castelreale per la istituzione in ente morale della Società contro l'accattonaggio in Palermo, che dispone di un capitale di circa lire ventiquattromila raccolto per sottoscrizione di Soci;

Visto lo Statuto proposto per l'erigenda opera pia;

Vedute le relative deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Comunale, e della Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo;

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 N. 6972, 5 Giugno 1850 N. 1037 e relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. La Società contro l'accattonaggio in Palermo avente la dotazione sopraindicata è costituita in Ente morale;

Art. 2. È approvato lo Statuto organico di detta Società in data 20 Settembre 1900, con l'aggiunta del seguente articolo :

« Per tutto ciò che non è disposto nel presente Statuto si fa richiamo alla legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e relativi regolamenti. »

Detto Statuto, che resta così composto di ventinove articoli, sarà munito di visto, e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 Dicembre 1900.

Firmato VITTORIO EMANUELE

Controfirmato SARACCO

SOCIETÀ CONTRO L'ACCATTONAGGIO

PALERMO

STATUTO

ART. 1.

È istituita in Palermo una Società contro l'Accattonaggio.

ART. 2.

Essa avrà per iscopo di ausiliare l'opera delle Autorità e degli Enti, indicati dalla Legge, ad impedire ed a soccorrere la mendicizia.

ART. 3.

A tale uopo la Società si prefigge :

a) Intervenire in tutti i casi di accattonaggio che potrà constatare e che le venissero indicati.

b) Denunziare alle Autorità competenti tutti coloro i quali, abili al lavoro, si danno alla mendicizia.

c) Denunziare coloro i quali, pur non esercitando il mestiere di accattone, vi adoperano dei minorenni.

d) Obbligare i congiunti di inabili al lavoro, legalmente tenuti, a somministrare loro gli alimenti e la custodia.

e) Sollecitare il rimpatrio di tutti coloro che possono aver diritto ad aiuto nel rispettivo Comune di origine.

f) Essere di guida ai veri poveri ed agli inabili al lavoro per ottenere loro gli aiuti ed il ricovero definitivo in Istituti di Carità.

g) Dare immediati soccorsi ai veri accattoni e procurar loro provvisorio asilo e sussistenza in apposito ricovero, fino allo espletamento delle pratiche per la loro ammissione negli Ospizii di mendicizia in modo definitivo.

h) Sovvenzionare, *quando i fondi della Società lo permettano*, mediante boni di ogni natura, anche gli abili al lavoro privi di mezzi, sino alla cessazione del loro stato disgraziato, ripetendone in compenso l'esecuzione di un lavoro qualsiasi, che verrà loro indicato.

i) Diffondere con ogni mezzo l'idea che la beneficenza spicciola, fatta sotto qualsiasi forma, in pubblico od in privato, è dannosa, e non fa che aumentare il numero dei mendicanti.

ART. 4.

La Società per attuare i suoi fini si propone:

a) Richiedere l'opera degli Agenti della forza Pubblica e dei Magistrati competenti nei casi di contravven-

zioni previste dal Codice Penale, dalla Legge di Pubblica Sicurezza e dai Regolamenti Municipali, riflettenti la mendicizia.

b) Ottenere il contributo della Rappresentanza Comunale e Provinciale, della Congregazione di Carità e di tutti gli altri Enti obbligati per Legge al mantenimento degli inabili al lavoro, o dedicati a lenire l'indigenza.

ART. 5.

Oltre gli aiuti di ogni genere che pel sudetto Articolo 4° possono venirle, la Società ritrae altri mezzi finanziari da offerte straordinarie di generosi oblatori, da feste di beneficenza, e da quote dei Socii.

ART. 6.

Le quote dei Socii sono fissate da obbligazioni di lire *Cinque* annue con impegno per due anni.

Trascorso detto termine, le obbligazioni s'intendono rinnovate, se non disdette un mese prima della loro scadenza.

ART. 7.

Ogni Socio riceve una targhetta col motto *Società contro l' accationaggio — Socio* — Tale targhetta dovrà essere attaccata visibilmente alla porta di abitazione, alla vetrina dei negozi o negli Uffici.

Ogni socio prende così impegno di rifiutarsi a qualsiasi richiesta di elemosina.

ART. 8.

La Società è diretta ed amministrata da un Comitato composto di Venti membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea generale dei Soci.

Oltre di essi vi fanno parte di diritto i Rappresentanti del Prefetto, del Comune, della Provincia e della Congregazione di Carità.

ART. 9.

La Società potrà avere inoltre un Comitato di Signore Patronesse.

ART. 10.

Il Presidente ed i membri elettivi del Comitato, durano in carica due anni. Tutti possono essere rieletti allo spirare di tale epoca, ma una sola volta di seguito.

I rappresentanti di cui all' Articolo 3° sono indicati ogni anno.

ART. 11.

Tranne per tali Rappresentanti, la nomina di Consiglieri o Componenti il Comitato è compatibile per tutti coloro che rivestono una pubblica carica elettiva fino alla concorrenza di un quinto del Comitato stesso.

ART. 12.

Il Comitato nomina fra i membri elettivi, oltre il Presidente, due Vice Presidenti, un Consigliere Direttore, ed un Consigliere delegato alla Finanza, i quali formano il Consiglio Direttivo della Società.

ART. 13.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, che può essere stipendiato.

ART. 14.

Il Comitato deve convocarsi almeno una volta al mese, quando il bisogno non richieda altre straordinarie riunioni.

ART. 15.

In via ordinaria tale convocazione deve essere fatta per mezzo di invito da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà portare l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

ART. 16.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni settimana, in giorno ed ora designata, pel disbrigo di tutte le pratiche

ordinarie, delle quali riferirà in seguito alla prima riunione del Comitato.

ART. 17.

Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) preparare i Bilanci della Società;
- b) stabilire l'ordine del giorno per le riunioni del Comitato;
- c) nominare e licenziare il personale stipendiato;
- d) proporre l'uso delle somme destinate in Bilancio;
- e) provvedere all'esecuzione dei deliberati del Comitato;
- f) dar corso a tutte le pratiche ordinarie per gli obbiettivi della Società.

ART. 18.

Il Presidente rappresenta la Società, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato e dell'Assemblea generale. Egli ha facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri ai Vice Presidenti, ed in assenza di essi, ad un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19.

Il Direttore ha la vigilanza della esecuzione di tutte le deliberazioni del Comitato e del Consiglio Direttivo. Ha la direzione dell'Ufficio, del Ricovero della Società, e del disbrigo di tutte le giornaliere pratiche di esso. Invigila direttamente e controlla personalmente il servizio

d'informazioni, il collocamento dei mendici e le distribuzioni dei soccorsi. In caso di urgenza può prendere un immediato provvedimento, salvo ad ottenerne la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 20.

Il Direttore nelle sue mansioni sarà coadiuvato da uno o più membri del Comitato, scelti dal Consiglio Direttivo, con un turno di servizio.

ART. 21.

Le somme dovute alla Società saranno incassate da un Esattore nominato a norma di Legge, con quietanze vistate dal Presidente e dal Consigliere delegato alla Finanza.

L'Esattore presterà una cauzione, sia in numerario, sia in rendita sul Gran Libro, in proporzione degli introiti dell'Ente.

Tale cauzione sarà fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa a norma di Legge.

I mandati di pagamento saranno emessi dal Direttore col visto del Presidente. Tanto le quietanze che i mandati devono essere staccati da registro a madre e figlia.

I fondi disponibili dovranno essere depositati presso Istituti di Credito.

ART. 22.

Il Segretario ha la materiale esecuzione di tutte le pratiche di Ufficio. Tiene la corrispondenza, la Contabilità generale, il registro dei Soci, gli elenchi degli individui soccorsi dalla Società ecc.

Nelle sue mansioni può essere coadiuvato da personale subalterno. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato e dell'Assemblea generale, ne redige i verbali che fa firmare, dopo approvati, dal Presidente.

ART. 23.

L'Assemblea generale dei Soci è convocata ordinariamente due volte all'anno.

La prima riunione ha luogo nel mese di Settembre allo scopo di :

- a) approvare il Bilancio preventivo;
- b) eleggere i Componenti il Comitato;
- c) eleggere i Revisori dei conti.

La seconda riunione avrà luogo nel mese di Marzo per approvare il Resoconto morale ed economico dell'anno scaduto ed il relativo Conto Consuntivo.

ART. 24.

La Convocazione dell'Assemblea generale dei Soci sarà fatta mediante avviso sui più diffusi giornali della Provincia, e potendosi, per invito personale ad ogni Socio, almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART. 25.

Potranno aver luogo straordinarie convocazioni di Assemblea e di Comitato per invito del Presidente, o su richiesta motivata di almeno venti Socî, o su richiesta della Autorità Governativa.

ART. 26.

Le riunioni dell'Assemblea generale dovranno esser fatte in prima ed in seconda convocazione.

Nella prima adunanza dell'Assemblea generale occorre che intervengano la metà più uno dei Socî, nella seconda basta che intervenga un numero non minore a quello necessario per rendere valide le adunanze del Comitato.

Per le adunanze del Comitato e del Consiglio Direttivo occorre sempre richiedere l'intervento della metà più uno dei rispettivi Componenti.

Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti, a norma dell' Articolo 32 della Legge 17 Luglio 1890 e del relativo Regolamento.

ART. 27.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare delle Commissioni speciali con incarichi ed attribuzioni designate.

ART. 28.

Pel primo anno, a decorrere dalla data del R. Decreto, che approverà il presente Statuto, il Comitato sarà rappresentato dalla Commissione provvisoria nominata dal Prefetto.

ART. 29.

Per tutto ciò che non è disposto nel presente Statuto si fa richiamo alla legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e relativi regolamenti.

IL PRESIDENTE

Principe di Sciara

Il Segretario

Vittorio Spataro

Seduta del Consiglio direttivo dell' 11/5/1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 11,30 si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio direttivo della Casa di Ospitalità per Indigenti, sita in questa Via A. Telenino, 14, per discutere il seguente ordine del giorno:-

- Relazione del Presidente ;

- Comunicazioni ;

- Varie

Sono presenti: il Prof. GianVito Tardo, Presidente; il Comm. dr. Riccardo Pericò ed il Comm. dr. Francesco Stagnillo, Consiglieri. Assenti giustificati i Consiglieri, sigg. Cav. Uff. ing. Pietro De Michele e cav. rag. Benedetto Perricone.

Assistono:- il Segretario dr. Vincenzo Falgares, per ragioni della sua carica e i sigg. ~~Prima~~ Prof. ing. Pietro Villa e Suor Vittoriana Brancato, Madre Superiore, questi ultimi espressamente invitati dal Consiglio.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

Il Presidente riferisce, fra l'altro:-

- considerato che con R.D. del 1/12/1900 la nostra Istituzione è stata elevata in Ente morale, sotto la denominazione di " SOCIETA' CONTRO L'ACCATTONAGGIO", avente lo scopo di aiutare l'opera delle Autorità e degli Enti indicati dalla Legge ad impedire ed a soccorrere la mendicizia;
- considerato che la superiore denominazione è stata modificata in " CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI", in conformità alle disposizioni di cui alla Legge regionale n.36 del 4/4/1955, pubblicata nella G.U. della Reg. Sic. n. 17 del 6 detto;
- considerato che la suddetta denominazione, con l'andare degli anni, non rispecchia più le finalità proprie della nostra Istituzione, in quanto il suo compito non si limita ^{ma} al solo soccorso delle persone eventualmente strappate alla mendicizia;
- considerato, altresì, che l'attività assistenziale della nostra Casa è oggi pure

./.

protesa- oltrecché a tutte le persone anziane indigenti, la cui retta di degenza ci viene corrisposta direttamente o dal Ministero degli Interni con apposita ordinanza, o dalla Regione Siciliana o dal Comune di Palermo- anche e principalmente a tutte quelle altre persone, anziane o non, d'ambo i sessi, inabili o sofferenti, senza vincoli familiari o prive di affetti, che a noi si rivolgono con fiducia, in cerca di conforto, pace e riposo, per essere ospitati e ricevere quell'assistenza che altrove forse non possono trovare;

Tutto ciò considerato, ^{il Presidente} ~~si propone~~ che la superiore denominazione di " CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI" sia senz'altro modificata in quella di " CASA DI RIPOSO PER ANZIANI"; titolo, che si ritiene più appropriato agli scopi perseguiti dalla nostra Istituzione .

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, che approva in pieno, delibera in conformità .

O M I S S I S

Alle ore 12, 30 il Presidente, non essendovi altro ~~altro~~ argomento dell'ordine del giorno da discutere, dichiara ~~aperta~~ la seduta .

Il Segretario

f.to Falgares

Il Presidente

f.to Prof. GianVito Tardo

per copia conforme

Palermo 29 maggio 1967

Il Segretario

(dr. Falgares)

Visto il Presidente

(Prof. GianVito Tardo)

MUNICIPIO DI PALERMO
SEGRETARIA GENERALE

PREFETTURA DI PALERMO

Prot. 50818 dell'11/7/67

approvato dal CPABP

Pubblicata la presente deliberazione

all'Albo Pretorio di questo Comune

Palermo, 11

4 GIU. 1967

L'Alfante

Il Segretario Generale